



# COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice ente 10732 7	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 92 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 92 del 24.11.2017

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DEL PRSONALE - PIANO TRIENNALE 2018/2020 - ANNUALE 2018.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

<b>Presenti</b>		<b>Assenti</b>	
BETTINELLI DAVIDE	SINDACO		
BRAMBILLA MARGHERITA	ASSESSORE		
RUINI MARIO	ASSESSORE		
Totale presenti: 3		Totale assenti: 0	

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **FAIELLO DOTT. MARCELLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BETTINELLI DAVIDE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N. 92 del 24.11.2017

**OGGETTO:**

**PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DEL PERSONALE - PIANO TRIENNALE 2018/2020 - ANNUALE 2018.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- **l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449** che prevede: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*.
- **l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267** che prevede: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*.
- **l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267** che prevede: *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*.
- **l'art. 6, commi 3, 4 e 4 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165** che prevedono:
  - 3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
  - 4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*
  - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.*

**VISTO** il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

**VISTI:**

- **l'articolo 1, comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296** che prevede: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- **l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010 n. 78**, che prevede: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. .... A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009..... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

**CONSIDERATO CHE** nell'anno 2018 si prevede n. 1 cessazione di personale dipendente a tempo pieno Cat. C – Area demografica mentre nel 2019 e 2020 nessuna previsione;

**CONSIDERATA** la necessità, nel rispetto dei vincoli di materia di assunzioni, di procedere nel 2018 alla assunzione part - time 30/36 di una Categoria C "Area Demografica";

**RICHIAMATO** l'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogno di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie da impiegare nella nuova attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

**VERIFICATI** inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;

- ha approvato con Delibera di giunta Comunale n. 33 del 05.04.2016 il Piano triennale di azioni positive 2017/2019 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

**CONSIDERATO** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

**RICHIAMATO** il C.C.N.L. vigente per il Comparto Regioni – Autonomie Locali;

**RICHIAMATO** altresì il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il piano del Fabbisogno di personale 2018/2020 di seguito riportato:

<b>Anno 2018</b>	N. 1 Assunzione part - time 30/36 Categoria C "Area Demografica";
<b>Anno 2019</b>	Nessuna Assunzione
<b>Anno 2020</b>	Nessuna Assunzione

**VISTA** l'attuale dotazione organica di seguito riportata:

AREA	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	EFFETTIVI IN SERVIZIO
AMMINISTRATIVA	CAT. D = 1 CAT. D – part time = 1 CAT. C = 2 CAT. B = 3	CAT. D = 0 CAT. D – part time = 0 CAT. C = 2 CAT. B = 1
ECONOMICO FINANZIARIA	CAT. D = 1 CAT. C = 2 CAT. C – part time = 1	CAT. D = 0 CAT. C = 2 CAT. C – part time = 1
DEMOGRAFICA	CAT. D = 1 CAT. C = 1 CAT. C – part time = 1 (18/36)	CAT. D = 0 CAT. C = 1 CAT. C – part time = 0
TECNICA TECNICA/MANUTENTIVA	CAT. D = 1 CAT. C = 1 CAT. B = 1	CAT. D = 0 CAT. C = 1 CAT. B = 0

**RITENUTO di RIDETERMINARE** la dotazione organica nella quale si prevede la trasformazione del posto AREA DEMOGRAFICA CAT. C1 da part – time 18/36 a 30/36 come di seguito indicato:

AREA	Attuale dotazione ORGANICA	Dotazione organica a seguito di RIDETERMINAZIONE
AMMINISTRATIVA	CAT. D = 1 CAT. D – part time = 1 CAT. C = 2 CAT. B = 3	CAT. D = 0 CAT. D – part time = 0 CAT. C = 2 CAT. B = 1
ECONOMICO FINANZIARIA	CAT. D = 1 CAT. C = 2 CAT. C – part time = 1	CAT. D = 0 CAT. C = 2 CAT. C – part time = 1
<b>DEMOGRAFICA</b>	CAT. D = 1 CAT. C = 1 <b>CAT. C – part time = 1 : 18/36</b>	CAT. D = 0 CAT. C = 1 <b>CAT. C – part time 30/36 = 1</b>
TECNICA TECNICA/MANUTENTIVA	CAT. D = 1 CAT. C = 1 CAT. B = 1	CAT. D = 0 CAT. C = 1 CAT. B = 0

**RITENUTO** di approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento è oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali;

**PRECISATA** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al presente atto qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento, e in ogni caso con cadenza annuale si procederà all'eventuale adeguamento più puntuale del fabbisogno in relazione anche al mutare delle priorità dell'Amministrazione;

**ACCERTATO** che la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale rispetta i limiti e le prescrizioni della normativa richiamata in premessa;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

**Con voti unanimi favorevole legalmente resi:**

### DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate in narrativa, la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018 – 2019 – 2020 secondo le modalità riportate nella tabella sottostante;

<b>Anno 2018</b>	N. 1 Assunzione part - time 30/36 Categoria C "Area Demografica;
<b>Anno 2019</b>	Nessuna Assunzione
<b>Anno 2020</b>	Nessuna Assunzione

**DI APPROVARE** in conseguenza della programmazione del fabbisogno di cui sopra, la RIDETERMINAZIONE della dotazione organica nella quale si prevede la trasformazione del posto AREA DEMOGRAFICA CAT. C da part – time 18/36 a part –time 30/36 a decorrere dal 01 OTTOBRE 2018 come di seguito indicato:

AREA	Attuale dotazione ORGANICA	Dotazione organica a seguito di RIDETERMINAZIONE
AMMINISTRATIVA	CAT. D = 1 CAT. D – part time = 1 CAT. C = 2 CAT. B = 3	CAT. D = 0 CAT. D – part time = 0 CAT. C = 2 CAT. B = 1
ECONOMICO FINANZIARIA	CAT. D = 1 CAT. C = 2 CAT. C – part time = 1	CAT. D = 0 CAT. C = 2 CAT. C – part time = 1
DEMOGRAFICA	CAT. D = 1 CAT. C = 1 <b>CAT. C – part time = 1: 18/36</b>	CAT. D = 0 CAT. C = 1 <b>CAT. C – part time 30/36 = 1</b>
TECNICA TECNICA/MANUTENTIVA	CAT. D = 1 CAT. C = 1 CAT. B = 1	CAT. D = 0 CAT. C = 1 CAT. B = 0

**DI DARE ATTO che:**

- ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2011 n.165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) non si evidenziano situazioni di

soprannumero di personale o comunque di eccedenza, in relazione alle specifiche esigenze funzionali od alla situazione finanziaria dell'ente.

- il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
- di incaricare l'ufficio preposto alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**DI DISPORRE** che il presente provvedimento sia trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria.

Successivamente, con votazione favorevole unanime

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

# COMUNE DI CHIEVE

## Provincia di Cremona

**SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE del 24.11.2017**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DEL PRSONALE - PIANO TRIENNALE  
2018/2020 - ANNUALE 2018.**

=====

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs.  
18 Agosto 2000 n.267.

Lì, 24.11.2017

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO  
FAIELLO Dott. MARCELLO**

=====

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs.  
18 Agosto 2000 n.267.

Lì, 24.11.2017

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO  
FAIELLO Dott. MARCELLO**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**Il Sindaco  
BETTINELLI DAVIDE**

**Il Segretario Comunale  
FAIELLO DOTT. MARCELLO**

---

### **ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

n. \_\_\_\_\_ **Registro delle Pubblicazioni**

**Si attesta:**

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000.

**Il Segretario Comunale  
FAIELLO DOTT. MARCELLO**

Chieve Lì, 19.01.2018

---

### **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**Il Segretario Comunale  
FAIELLO DOTT. MARCELLO**

Chieve, lì 24.11.2017

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**Il Segretario Comunale  
FAIELLO DOTT. MARCELLO**

---

Chieve, lì \_\_\_\_\_

---